

CUP: B32B19002000001



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** l’articolo 1, comma 196, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che stanza, per ciascun anno del triennio 2016 – 2018, 7 milioni di euro in un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l’erogazione di finanziamenti agevolati in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata;

**Visto**, inoltre, il comma 197 del medesimo articolo 1, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata;

**Visto** l’articolo 41-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 come modificato dall’articolo 15, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, inerente gli strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate, ed in particolare le disposizioni relative al privilegio dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 1, comma 196, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 citata;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

**Vista** la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19/01/2008 C14;



**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 novembre 2016 (di seguito *decreto*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati;

**Visto** il decreto del 28 dicembre 2016 n. 31557 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito *Ministero*), che stanZIA, ulteriori 20 milioni di euro da destinare alle iniziative ubicate nella Regione Sicilia e ammissibili sull'intervento "Imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata" di cui al *decreto*;

**Visto** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 gennaio 2017, n. 13, recante le modalità di attuazione e concessione delle agevolazioni di cui al *decreto*;

**Visto** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 7 febbraio 2019, recante modifiche alle modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2016;

**Vista** la domanda, con codice identificativo ISC\_00001346, presentata in data 11/04/2018, dall'impresa SOCIETA' COOPERATIVA ORSA MAGGIORE ARL (di seguito *soggetto beneficiario*), codice fiscale 02358970875, con sede legale in VIA VITTORIO EMANUELE, 38 95022 ACI CATENA (CT), per la concessione ed erogazione di un finanziamento agevolato di importo pari a € 250.000,00

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa dal *soggetto beneficiario* in data 30/11/2018 prot. n. 366167;

**Considerato** l'esito positivo dell'attività di valutazione di cui all'articolo 7 del *decreto* e all'articolo 3 del decreto del 30 dicembre 2016 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, a seguito della quale l'importo del finanziamento agevolato concedibile al *soggetto beneficiario* è risultato pari a € 250.000,00;

**Considerato** che la domanda con codice identificativo ISC\_00001346 sulla base dell'ordine cronologico di presentazione di cui all'articolo 4, comma 1, del predetto decreto direttoriale 30 dicembre 2016 risulta essere in posizione utile ai fini della concessione delle agevolazioni;

**Considerato** che dalle verifiche effettuate sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stata verificata la regolarità contributiva del *soggetto beneficiario*;

**Visto** il COR n. 878628 rilasciato dal predetto Registro nazionale degli aiuti di Stato in data 12/03/2019;

**Vista** la "Visura Deggendorf" con VERCOR n. 2368255 acquisita dal predetto Registro nazionale degli aiuti di Stato in data 12/03/2019 dalla quale risulta che il *soggetto beneficiario* non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea;



**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

**Vista** la nomina della dott.ssa Laura Aria a Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico avvenuta con DPCM del 19 febbraio 2019, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale che sostituisce i decreti ministeriali 17 luglio 2014 e 30 ottobre 2015 che cessano di avere efficacia dalla entrata in vigore del presente provvedimento;

**Vista** la legge 27 dicembre 2017, n. 205 di approvazione del bilancio di previsione del *Ministero* per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

**Visto** l'articolo 1, comma 612, della legge dell'11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017) che ha incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2019, l'autorizzazione di spesa prevista dal sopracitato comma 196 dell'articolo 1 della legge n. 208 de 2015; tale incremento confluisce nell'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, coerentemente con quanto previsto dal suddetto comma 196;

**Visto** il decreto 28 dicembre 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

**Visto** il decreto 2 gennaio 2018 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 sul capitolo n. 7483, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

**Verificata** la disponibilità delle risorse finanziarie dell'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata di cui alla contabilità speciale n. 1201;

## DECRETA

### Art. 1.

*(Concessione del finanziamento agevolato)*

1. Alla società COOPERATIVA ORSA MAGGIORE ARL, codice fiscale 02358970875 con sede legale in VIA VITTORIO EMANUELE, 38, 95022 ACI CATENA (PROV. CT), pec: orsamaggiore@pec.cedacoop.com, sono concesse le agevolazioni, previste dal *decreto*, nella forma del finanziamento agevolato, a tasso zero, per un importo pari a € 150.000,00 (eurocentocinquantamila,00).

2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 è concesso a fronte della realizzazione di un programma di sviluppo, avente una durata di 24 mesi e svolto presso l'unità produttiva di VIA VITTORIO EMANUELE, 38, 95022 ACI CATENA (PROV. CT), per un ammontare complessivo pari a € 150.000,00 (eurocentocinquantamila,00).



3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'importo dell'aiuto, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), calcolato secondo quanto previsto dalla Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, è pari a € 6.850.83 (seimilaottocentocinquanta,83) e corrispondente ad una percentuale di aiuto pari al 4,58%.

4. L'onere delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto è posto a carico delle risorse dell'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata a valere sulla contabilità speciale n. 1201.

## **Art. 2.** *(Erogazioni)*

1. Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8 del *decreto*, richiamato in premessa, è autorizzata l'erogazione della prima quota del finanziamento agevolato per un importo pari € 50.000,00 (eurocinquantamila,00).

2. L'importo di cui al comma 1, è accreditato sul conto corrente aperto dal *soggetto beneficiario* presso CREDITO SICILIANO, Agenzia di Aci Sant'Antonio, Via Regina Margherita, 24 IBAN: IT17B0301983850000000116365;

3. L'erogazione delle successive due quote del finanziamento agevolato di cui all'articolo 8, comma 2 del *decreto*, avverrà a seguito dello svolgimento con esito positivo dell'attività istruttoria in merito all'avanzamento del programma di sviluppo.

4. Qualora successivamente alle erogazioni di cui ai commi precedenti, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il *Ministero* opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il *soggetto beneficiario* deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal *Ministero*.

## **Art. 3.** *(Obblighi e impegni del soggetto beneficiario)*

1. Il *soggetto beneficiario* si impegna a:

a) realizzare il programma di sviluppo di cui all'articolo 1, comma 2, entro i termini indicati nella domanda di accesso alle agevolazioni e comunque non oltre 24 mesi dalla data di erogazione della prima quota del finanziamento agevolato;

b) rispettare i criteri e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione, nonché di gestione delle eventuali variazioni, previsti dal decreto direttoriale del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;



c) comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico le variazioni intervenute ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 12, del decreto direttoriale del 30 dicembre 2016 ss.mm.ii;

d) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le attività di controllo e monitoraggio disposte dal Ministero nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante sopralluoghi e verifiche ispettive in loco;

e) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati, nonché la valutazione e diffusione dei risultati complessivi dell'intervento;

f) restituire, secondo le modalità indicate all'articolo 4, il finanziamento agevolato a tasso zero di cui all'articolo 1, comma 1;

g) rispettare tutte le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa di riferimento.

2. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni di cui al comma 1, unitamente con quanto previsto all'articolo 10 del *decreto*, sono causa di revoca parziale o totale del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 1.

#### **Art. 4.**

##### *(Rimborso del finanziamento agevolato)*

1. Il *soggetto beneficiario* restituisce il finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, a partire dalla scadenza del periodo di preammortamento, in n. 18 rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre, secondo il piano di ammortamento riportato in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il periodo di preammortamento è definito per una durata pari a 12 mesi dalla data di erogazione della prima quota di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il *soggetto beneficiario* è tenuto a versare l'importo delle rate secondo le modalità che saranno indicate dal *Ministero* con apposita comunicazione.

3. Nel caso di ritardo, per non oltre un anno, nel pagamento delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto a favore del *Ministero* un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata non pagata, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine di cui al comma 1.

4. Il *soggetto beneficiario* può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, senza oneri o spese, il debito derivante dal finanziamento concesso con il presente decreto.

5. Il credito derivante dal finanziamento erogato ai sensi del presente decreto è assistito da privilegio, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio. Il privilegio viene annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.



## **Art. 5** (*Controlli e ispezioni*)

1. Il *Ministero* può controllare l'andamento delle attività, i risultati conseguiti per effetto della realizzazione del programma di sviluppo e la sua rispondenza a quanto approvato, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite di soggetto formalmente incaricato.

2. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 1 non abbiano dato esito positivo, il *Ministero* sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

3. Il *Ministero* ha facoltà di subordinare l'erogazione delle agevolazioni ad eventuali verifiche ispettive in loco.

## **Art. 6** (*Revoche*)

1. Il Ministero, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 2, procedere alla revoca del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento.

2. Il Ministero procede alla revoca totale del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1 nei casi in cui il *soggetto beneficiario*:

a) abbia reso nelle dichiarazioni sostitutive d'atto notorio, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento dichiarazioni mendaci ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) non sia stato in possesso, all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 7, dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 3 del *decreto*;

c) non invii al *Ministero*, entro due mesi dalla conclusione del programma di sviluppo, la relazione finale di cui all'articolo 8, comma 3, del *decreto*, attestante le attività complessivamente svolte entro i due anni dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato;

d) non consenta i controlli del Ministero o degli altri soggetti incaricati.

3. Il Ministero procede alla revoca parziale del finanziamento concesso di cui all'articolo 1, comma 1, nei casi in cui il *soggetto beneficiario*:

a) non abbia rimborsato le rate del finanziamento agevolato per due scadenze consecutive previste dal piano di ammortamento di cui all'allegato n.1;

b) sia in liquidazione, ovvero sia stata aperta nei suoi confronti un'altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie e cessazione dell'attività.

4. Nel caso di revoca totale del finanziamento di cui ai precedenti commi 1 e 2, il *soggetto beneficiario* restituisce al *Ministero* gli interessi sulle rate rimborsate calcolati al tasso di cui all'articolo 6 comma 2 del *decreto*, incrementato di tre punti percentuali e il capitale ancora a scadere maggiorato degli interessi allo stesso tasso. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del finanziamento agevolato al *soggetto beneficiario* fino alla data dell'effettiva restituzione al *Ministero* delle somme erogate.



5. Nel caso di revoca parziale del finanziamento agevolato di cui al precedente comma 3, lo stesso è revocato per la quota ancora non rimborsata al Ministero alla data della revoca. Il soggetto beneficiario restituisce al Ministero l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di revoca del finanziamento agevolato fino alla data dell'effettiva restituzione al Ministero delle somme erogate.

IL DIRETTORE GENERALE

LAURA ARIA

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.*



## Allegato

### Piano di ammortamento del finanziamento concesso ai sensi del DM 4 novembre 2016

Numero rate	Scadenza rata	Importo rata (€)	Debito residuo (€)
1	30/11/2020	8.333,33	141.666,61
2	30/05/2021	8.333,33	133.333,28
3	30/11/2021	8.333,33	124.999,95
4	30/05/2022	8.333,33	116.666,62
5	30/11/2022	8.333,33	108.333,29
6	30/05/2023	8.333,33	99.999,96
7	30/11/2023	8.333,33	91.666,63
8	30/05/2024	8.333,33	83.333,30
9	30/11/2024	8.333,33	74.999,97
10	30/05/2025	8.333,33	66.666,64
11	30/11/2025	8.333,33	58.333,31
12	30/05/2026	8.333,33	49.999,98
13	30/11/2026	8.333,33	41.666,65
14	30/05/2027	8.333,33	33.333,32
15	30/11/2027	8.333,33	24.999,99
16	30/05/2028	8.333,33	16.666,66
17	30/11/2028	8.333,33	8.333,33
18	30/05/2029	8.333,33	